

Legge regionale 21 ottobre 2011 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.

Art. 5

(Compiti delle Aziende per i servizi sanitari)

1. Le Aziende per i servizi sanitari:

- a)** assicurano il servizio di medicina necroscopica di cui all'articolo 7 individuando anche le strutture preposte al riscontro diagnostico;
- b)** impartiscono prescrizioni a tutela della salute pubblica, in particolare nei casi previsti agli articoli 14 e 49;
- c)** esercitano le funzioni di vigilanza per gli aspetti igienico-sanitari;
- d)** rilasciano i pareri, le certificazioni e i nulla osta previsti dalla presente legge.